



Comune di Ponte di Legno

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI POPOLARI

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19/04/2017
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 19/06/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

SOMMARIO

C A P O I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità e contenuti

C A P O II - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

ART. 2 - Ammissibilità del Referendum consultivo

ART. 3 - Referendum consultivo per fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo

ART. 4 - Referendum consultivo per fusione di due o più comuni contermini

ART. 5 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

ART. 6 - Iniziativa referendaria

ART. 7 - Iniziativa del Consiglio Comunale

ART. 8 - Iniziativa dei cittadini

ART. 9 - Liste elettorali

C A P O III - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 10 - Norme generali

ART. 11 - Data del referendum

ART. 12 - Revoca del referendum

C A P O IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 13 - Organizzazione

ART. 14 - Ufficio di Sezione

ART. 15 - Organizzazione ed orario delle operazioni

ART. 16 - Determinazione dei risultati del referendum

ART. 17 - Proclamazione dei risultati

C A P O V - PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 18 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

C A P O VI - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 19 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

C A P O VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Norma di rinvio

ART. 21 - Entrata in vigore

C A P O I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum consultivo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 36 dello Statuto del Comune, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

C A P O II

REFERENDUM CONSULTIVO NORME GENERALI

ART. 2

Ammissibilità del Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dall'art. 36 dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

2. Il referendum consultivo riguarda materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso nelle materie relative alla tutela dei diritti delle minoranze, ai tributi locali e tariffe, a provvedimenti aventi forza di legge e/o a disposizioni comunque obbligatorie per il Comune, allo Statuto Comunale con eccezione dei referendum consultivi per l'incorporazione comunale, al regolamento del Consiglio Comunale, al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al Piano Regolatore Generale e agli strumenti urbanistici attuativi.

3. Il referendum consultivo non è ammesso quando la competenza esclusiva della materia è regionale e/o statale.

4. Non possono essere sottoposti a referendum la stessa materia o argomento, sulla quale è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

5. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare, per non più di una consultazione referendaria per ogni anno solare.

ART. 3

Referendum consultivo per fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo

1. Ai sensi dell'art.1 comma 130 della Legge 7/4/2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni) e della Legge Regionale n. 29/2006 e successive modifiche, il referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo si svolge con le modalità previste dalla specifica normativa regionale e dal presente regolamento.

2. Si dispone altresì:

- a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, o su iniziativa degli stessi Consigli o su iniziativa popolare, qualora ne faccia richiesta almeno il 20% degli aventi diritto al voto. La raccolta delle firme e la verifica delle stesse avviene secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
- b) E' demandata al Sindaco l'adozione del provvedimento di fissazione della data di svolgimento del referendum in una domenica compresa tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare di indizione;
- c) il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune;
- d) hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale;
- e) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum si ritiene approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi;
- f) i Consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione deliberano e trasmettono la relativa richiesta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum, unitamente al provvedimento del Sindaco di cui all'art. 17, co. 1, e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi;
- g) nella consultazione referendaria per la fusione per incorporazione non sono ammessi altri quesiti referendari comunali che non concernano l'eventuale modifica di denominazione del comune incorporante.

ART. 4

Referendum consultivo per fusione di due o più comuni contermini

1. Il referendum consultivo per fusione di due o più Comuni contermini, di cui all'art.15 del D. Lgs. 267/2000, si svolge secondo il procedimento e le modalità previste dalla Legge regionale n. 29/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum si ritiene approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 5

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, almeno quarantacinque giorni prima di quella in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali Europee, Politiche, Regionali e Comunali.

4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

5. Eventuali procedimenti di richiesta di referendum consultivi perdono efficacia al 31 dicembre dell'anno antecedente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco per scadenza del quinquennio. Eventuali nuove richieste di referendum consultivo possono essere presentate dal Comitato Promotore, di cui all'art. 8, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

ART. 6

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto:

a) dal Sindaco, se di iniziativa popolare, su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori iscritti nelle liste alla data del 31/12 dell'anno immediatamente precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art.3, co. 2 del presente regolamento in materia di referendum consultivo per fusione per incorporazione;

b) dal Sindaco per iniziativa del Consiglio Comunale a seguito di ~~unanime deliberazione~~ **unanime deliberazione** apposta ~~deliberazione~~.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 7

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale nelle materie di cui all'art. 2.

2. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese ~~e-unanime~~.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco.

ART. 8

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini elettori che intendono promuovere un referendum consultivo di iniziativa popolare procedono, con la raccolta di almeno n. 25 (venticinque) sottoscrizioni, alla costituzione di un Comitato promotore ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.

2. Le richieste di referendum consultive di iniziativa popolare, sono presentate al Protocollo che rilascia ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni. L'Ufficio anagrafe, nel più

breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento, salvo non sia giunta la comunicazione di cui al successivo comma 3, consegna la certificazione delle iscrizioni dei richiedenti nelle liste elettorali e i fogli vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato in unica data (coincidente con quella di consegna), riportanti il testo del quesito da sottoporre a Referendum, al promotore designato a ricevere le comunicazioni. I promotori di iniziative referendarie hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione la piena collaborazione per l'accesso ai dati e alle informazioni.

3. Il Segretario Comunale entro 10 giorni accerta l'ammissibilità della richiesta. Il Segretario Comunale per lo scrutinio di ammissibilità qualora ne ravvisi la necessità potrà avvalersi della Commissione elettorale. La decisione è comunicata entro 5 giorni all'Ufficio anagrafe. Sul sito comunale e sugli organi di informazione del Comune sono pubblicate le richieste di referendum, sia quelle ammissibili che quelle inammissibili.

4. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito ovvero i moduli vidimati, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore al 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data del 31/12 dell'anno precedente.

5. Le sottoscrizioni per la costituzione del Comitato promotore e per la successiva presentazione del referendum sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere rispettivamente la dizione "Comune di Ponte di Legno - Referendum Consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate con le modalità e dai soggetti di cui all'art. 14 della legge n.53/1990 e smi.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Protocollo entro sessanta giorni da quello di consegna dei moduli vidimati. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

8. Il Segretario Comunale, con l'ausilio del servizio elettorale, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e accerta che il numero di sottoscrittori non sia inferiore a quello minimo di cui al precedente comma 5. Accertata la regolarità della documentazione da parte del Segretario Comunale, il Sindaco indice e stabilisce la data in cui si terrà il referendum ai sensi dell'art. 11 comma 2.

ART. 9

Liste elettorali

1. Hanno diritto di partecipare al referendum, mediante l'esercizio del diritto di voto, tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del provvedimento del Sindaco di fissazione del referendum e che abbiano compiuto il 18° anno di età per il giorno fissato per la consultazione.

2. L'Ufficio elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali degli elettori aventi diritto al voto, depennando coloro che sono deceduti sino al quindicesimo giorno antecedente le consultazioni.

C A P O III

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 10

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

ART. 11

Data del referendum

1. Il provvedimento di indizione e fissazione della data del Referendum è adottato dal Sindaco almeno 45 giorni prima della data di effettuazione e viene inviato al Segretario Comunale e al responsabile dell'ufficio elettorale.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il luogo, il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.
5. Una copia del manifesto viene esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 12

Revoca del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione del quesito referendario, in conseguenza dell'approvazione di una deliberazione o altro specifico provvedimento, la Commissione Elettorale valuta se le modificazioni degli atti amministrativi nel frattempo eventualmente intervenute sono tali da rendere sostanzialmente inutile il referendum, in tal caso propone al Sindaco la revoca del referendum stesso o del singolo quesito referendario.
2. Nel caso in cui il referendum o il singolo quesito referendario sia revocato, il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza tramite il sito istituzionale dell'ente o altri idonei mezzi di informazione.
3. Nel caso in cui il referendum sia di iniziativa consiliare, lo stesso Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può revocare il referendum prima della sua indizione.

C A P O IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 13

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

ART. 14

Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario. Per l'ufficio di Sezione dove è previsto uno o più seggi volanti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco tra le persone iscritte nell'apposito albo, gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, tra gli elettori iscritti nell'apposito albo degli scrutatori, il Segretario di seggio è individuato dal Presidente.
3. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto nelle ultime consultazioni referendarie, indipendentemente dal numero dei quesiti referendari.

ART. 15

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione per le operazioni preliminari alla votazione.

2. Alle ore 7,00 del mattino di domenica, giorno per il quale è indetto il referendum, il Presidente ricostituisce l'ufficio di Sezione e dà avvio alle operazioni di voto.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo consiliare. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato Promotore e del Comitato per il no, se costituito entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, con almeno 100 sottoscrizioni autenticate con le stesse modalità previste all'art.8.
4. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 23,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti nella sala.
7. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Al termine delle operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente all'ufficio centrale per il referendum.

ART. 16

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal Segretario Comunale, dal Vice Segretario comunale o da altro Funzionario appositamente nominato e dal responsabile dell'Ufficio Elettorale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. L'ufficio centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascun referendum:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) il numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta;
 - d) all'attestazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale per il referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per il referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale per il deposito presso la segreteria comunale.

ART. 17

Proclamazione dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art.16, alla proclamazione dell'esito della consultazione, dandone comunicazione:

- a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri Comunali ed al Comitato dei Promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum.

2. Copia del verbale viene pubblicato a cura del Segretario Comunale all'Albo pretorio online del Comune per 15 giorni. Nel caso di referendum per fusione per incorporazione di cui all'art. 3 del presente regolamento copia del verbale viene pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione.

C A P O V

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 18

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda **a mezzo di manifesti** relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune di 2 mt. x 1 mt.

3. Gli spazi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) due spazi al Comitato dei Promotori, nel caso di referendum di iniziativa popolare;
- b) uno spazio per ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale;
- c) due spazi al Comitato per il no, se costituito nel caso di referendum di iniziativa popolare.

4. Il Comitato Promotore che partecipa alla consultazione per più quesiti referendari, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalle lettere a) e c) del comma 3).

5. Per quanto concerne la propaganda elettorale si applica in quanto compatibile la Legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

C A P O VI

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 19

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, per la presa d'atto dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati su iniziativa del Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale, anche con atti di indirizzo, adotta motivate deliberazioni conseguenti all'esito della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

C A P O VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa popolare, di referendum nazionale e regionale.

ART. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.